



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO**

Sezione Lavoro

In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente

Sentenza

nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 6904/2025, pendente

tra

RICORRENTE, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Colucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via P. Sarpi n. 1, giusta procura allegata al ricorso introduttivo

ricorrente

e

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. **RESISTENTE**, elettivamente domiciliato in Milano,

resistente

Oggetto: assegno sociale

Conclusioni:

Per la parte ricorrente:

*1) accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego del riconoscimento dell'assegno sociale in favore del sig. **RICORRENTE**, a seguito di istanza del 27.05.2024;*

2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al beneficio dell'assegno sociale con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda (giugno 2024) e alla conseguente corresponsione dei ratei maturati e non percepiti da giugno 2024 a gennaio 2025;

3) con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Per la parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le avversarie domande per i motivi esposti in narrativa con ogni conseguente provvedimento.

Spese, diritti ed onorari come per legge.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 04/06/2025 i _____ paese ha convenuto in giudizio INPS, esponendo: - di aver presentato in data 27 maggio 2024 domanda al fine di ottenere la prestazione assistenziale dell'assegno sociale; - che in data 3 luglio 2024 INPS aveva respinto la domanda, in quanto "*Valutata la documentazione relativa allo stato di indigenza e alla separazione avvenuta in prossimità della domanda di assegno sociale e vista la rinuncia del richiedente all'assegno di mantenimento non sussiste lo stato di bisogno principio alla base della prestazione richiesta*"; - di aver proposto in data 29 luglio 2024 ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego; - che in data 29 agosto 2024 l'Istituto aveva rigettato il ricorso; - di aver presentato ulteriore istanza all'INPS in data 22 ottobre 2024 in riscontro alla quale INPS in data 28 ottobre 2024 aveva richiamato la motivazione del rigetto del luglio 2024; - di aver sollecitato, con istanza del 05.03.2025, una rivalutazione della propria posizione; - che in data 11 marzo 2025 INPS aveva richiamato nuovamente la motivazione del rigetto del luglio 2024; - di aver presentato nuova domanda in data 29 gennaio 2025, ottenendo il riconoscimento del beneficio con decorrenza dal 1° febbraio 2025, nonostante fosse in possesso dei requisiti già nel 2024 e senza che fosse ritenuta più preclusiva da parte di INPS la rinuncia al mantenimento da parte dell'ex coniuge.

Il ricorrente lamenta, pertanto, il mancato riconoscimento della prestazione dal 1° giugno 2024, per effetto della prima domanda del 27 maggio 2024, eccependo l'illegittimità del *modus operandi* dell'INPS stante la sussistenza *ab origine* dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative, tra cui per l'appunto quello relativo alla situazione reddituale già esistente al momento dell'accordo di separazione (con previsione di un assegno di mantenimento di € 50,00 di poi rinunciato).

Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio INPS, eccependo la mancata prova della sussistenza di un effettivo stato di bisogno sulla scorta, tra gli altri, dell'assunto secondo il quale "*La separazione dopo quasi trent'anni di matrimonio e il trasferimento sei giorni prima della prestazione della domanda di assegno sociale presso, peraltro, un familiare, non hanno consentito all'ufficio di ritenere genuino lo stato di separazione tra i coniugi, con conseguente ripercussione sulla valutazione reddituale per il quale rilevano i redditi coniugali*".

All'udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.

1. Il ricorso proposto è volto ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, sin dalla domanda amministrativa del 27.05.2024.

La suddetta domanda è stata rigettata da INPS, adducendo l'insussistenza dello stato di bisogno per essersi il ricorrente separato e aver rinunciato all'assegno di

mantenimento in prossimità temporale con la presentazione della domanda di assegno sociale.

Le ragioni del rigetto in sede amministrativa sono state riproposte in giudizio da INPS, che ha ugualmente sostenuto il difetto della condizione per il riconoscimento dell'assegno sociale a far tempo dalla domanda presentata il 27.05.2024, non sussistendo lo stato di bisogno economico, altresì comprovato dall'aver il ricorrente trasferito la propria residenza presso la casa di abitazione della di lui sorella solamente sei giorni prima la presentazione della domanda di assegno sociale.

2. Risulta, anzitutto, pacifica la sussistenza del requisito anagrafico, posto che parte ricorrente è nato il 19.07.1947 ed ha proposto domanda all'INPS per il riconoscimento del beneficio reclamato in data 27.05.2024 (doc. 1, fascicolo ricorrente e doc. 1, fascicolo resistente).

A tale data, risulta altresì comprovata la variazione della residenza anagrafica rispetto a quella del coniuge, essendovi in atti la prova che parte ricorrente abbia richiesto la variazione della residenza anagrafica in data 21.05.2024 (doc. 1, fascicolo resistente).

Parimenti, a tale data, risulta annotato lo stato di separazione nei registri pubblici, come attestato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dall'Ufficiale civile in data 28.02.2024 (doc. 9, fascicolo ricorrente), il quale dà atto che l'annotazione è avvenuta in data 27.02.2024.

Non vi sono elementi, allo stato, per dubitare che lo stato di separazione sia fittizio, non potendosi ciò desumere, come pretenderebbe INPS, in difetto di ulteriori elementi di prova, solo dall'essersi il ricorrente separato dopo trent'anni di matrimonio e dall'aver richiesto la variazione della residenza anagrafica poco prima della presentazione della domanda di assegno sociale.

E del resto, pur rimanendo fermo il potere dell'Istituto di sollecitare tutte le Autorità preposte per effettuare eventuali verifiche ed accertamenti, la separazione e il mutamento della residenza risultano comunque effettuati alla data della domanda del 27.05.2024.

Risulta, infine, pacifica l'insussistenza di redditi, come risulta dall'autodichiarazione sulla situazione reddituale allegata dal ricorrente alla domanda amministrativa del 27.05.2024.

In merito si richiama l'interpretazione fatta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23529/16, secondo cui, ai fini dell'avvio della procedura per la corresponsione dell'assegno sociale, mentre *<la domanda amministrativa volta alla corresponsione della pensione sociale doveva essere "corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze (...) da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti", l'assegno in questione è, viceversa, "erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente", salvo successivo conguaglio nell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti dall'assistito.>* (cfr. anche, Corte di Appello di Milano, sentenza n. 903 del 27 luglio 2021).

Del resto, anche sotto il profilo della valutazione reddituale del ricorrente ai fini dell'assegno, non è condivisibile la tesi di INPS, che ha attribuito rilevanza, ai fini della esclusione dello stato di bisogno, alla mera ipotesi di un presunto reddito complessivo di coppia desumibile da uno stato di separazione fittizio comprovato, a dire di parte resistente, anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento pattuito in sede di separazione.

A tal fine si richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza 22755/2024, che ha ribadito come *"8. questa Corte ha già affermato (fra le altre, Cass. n. 14513 del 2020, n. 33513 del 2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;*

9. in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole;

10. in ogni caso, il riferimento contenuto nell'art. 3 della legge n.335-1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass., Sez. Un., n. 11353 del 2004)".

In punto, il Tribunale Brescia, con la sentenza n. 1000 dell'11/09/2025, ha condivisibilmente osservato che: *"le determinazioni assunte nel giudizio separativo o divorzile siano del tutto estranee alle valutazioni da compiere in merito alla sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per il riconoscimento dell'assegno sociale, visto che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività.*

Con la sola eccezione costituita dall'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza".

Deve, peraltro, aggiungersi che l'INPS aveva comunque accolto la successiva domanda di assegno sociale presentata dal ricorrente in data 29.1.2025 sulla base della medesima situazione di fatto già in essere alla data della presentazione della prima domanda, senza nulla eccepire in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno.

Va, quindi, ritenuto che, allo stato, sussistano tutte le condizioni per il riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza dal 1° giugno 2024 a seguito di presentazione della domanda in data 27.05.2024, con la conseguente condanna di INPS alla corresponsione dei ratei maturati e non percepiti da giugno 2024 a gennaio 2025;

3. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell'assegno sociale con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda (giugno 2024) e alla conseguente corresponsione dei ratei maturati e non percepiti da giugno 2024 a gennaio 2025;

condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;

fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 25/09/2025

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison